

OGGETTO	IPERAMMORTAMENTO - NOVITÀ DEL DL FISCALE E ANALISI DI CONVENIENZA
RIFERIMENTI	Art. 7, DL n. 38/2026 - Art. 1, co. 427- 436, L. n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026)
CIRCOLARE DEL	07/04/2026

Sintesi: il recente "Decreto fiscale" è intervenuto a modificare la disciplina del nuovo iperammortamento, reintrodotta dalla Legge di Bilancio 2026:

- eliminando retroattivamente, dal 1° gennaio 2026

- il vincolo territoriale che imponeva l'acquisto di beni prodotti in stati membri dell'UE o aderenti al SEE.

Si allarga quindi, sensibilmente, il perimetro dei beni sui quali è possibile conseguire l'importante risparmio fiscale previsto dalla misura, soprattutto per PMI e imprese individuali con aliquota elevate.

Si propone, di seguito, una disamina sulla effettiva convenienza, in termini economici, della misura.

Come noto, la legge di Bilancio 2026 (art. 1, co. da 427 a 436, L. n. 199/2025) ha disposto, a decorrere dal 1/01/2026, la reintroduzione del cd. "iperammortamento", e cioè:

- della **maggiorazione**, ai fini delle imposte sui redditi, del costo di acquisto dei beni agevolabili rilevanti esclusivamente ai fini delle quote di ammortamento e dei canoni leasing
- in sostituzione dei **crediti di imposta 4.0 e Transizione 5.0**.

Aspetto	Contenuto																																
Beneficiari	<p>Titolari di reddito d'impresa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - imprese individuali e società (di persone e di capitali, incluse società cooperative) - enti non commerciali con attività commerciale non prevalente - ecc. 																																
Agevolazione	<p>Il costo di acquisizione/canone di leasing dei "beni agevolabili" è maggiorato nella seguente misura, applicata con un criterio "a scaglioni":</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Importo investito</th> <th>Maggiorazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fino a 2,5 mln €</td> <td>180%</td> </tr> <tr> <td>Oltre 2,5 e fino a 10 mln €</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Oltre 10 e fino a 20 mln €</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>Oltre 20 mln €</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Esempio: per un investimento di €. 11.000.000 si avrà:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Importo investito</th> <th rowspan="2">Scaglione di investimento</th> <th colspan="2">Maggiorazione</th> </tr> <tr> <th>%</th> <th>importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.500.000</td> <td>Fino a 2,5 mln €</td> <td>180%</td> <td>4.500.000</td> </tr> <tr> <td>7.500.000</td> <td>Oltre 2,5 e fino a 10 mln €</td> <td>100%</td> <td>7.500.000</td> </tr> <tr> <td>1.000.000</td> <td>Oltre 10 e fino a 20 mln €</td> <td>50%</td> <td>500.000</td> </tr> <tr> <td>Totale</td> <td>11.000.000</td> <td></td> <td>12.500.000</td> </tr> </tbody> </table>	Importo investito	Maggiorazione	Fino a 2,5 mln €	180%	Oltre 2,5 e fino a 10 mln €	100%	Oltre 10 e fino a 20 mln €	50%	Oltre 20 mln €	-	Importo investito	Scaglione di investimento	Maggiorazione		%	importo	2.500.000	Fino a 2,5 mln €	180%	4.500.000	7.500.000	Oltre 2,5 e fino a 10 mln €	100%	7.500.000	1.000.000	Oltre 10 e fino a 20 mln €	50%	500.000	Totale	11.000.000		12.500.000
Importo investito	Maggiorazione																																
Fino a 2,5 mln €	180%																																
Oltre 2,5 e fino a 10 mln €	100%																																
Oltre 10 e fino a 20 mln €	50%																																
Oltre 20 mln €	-																																
Importo investito	Scaglione di investimento	Maggiorazione																															
		%	importo																														
2.500.000	Fino a 2,5 mln €	180%	4.500.000																														
7.500.000	Oltre 2,5 e fino a 10 mln €	100%	7.500.000																														
1.000.000	Oltre 10 e fino a 20 mln €	50%	500.000																														
Totale	11.000.000		12.500.000																														
Beni agevolabili	<ul style="list-style-type: none"> ▪ beni materiali/immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli All. IV e V alla L. n. 199/2025, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura; ▪ beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici. 																																
Ambito temporale	Investimenti effettuati dal 1/01/2026 al 30/09/2028																																
Territorialità	I beni devono essere destinati a strutture produttive ubicate in Italia																																
Acconto col criterio storico	Per il periodo in corso al 31/12/2026, l'imposta del periodo precedente (2025) va determinata "come se" il nuovo iperammortamento non fosse applicabile .																																

LE NOVITÀ DEL “DECRETO FISCALE”

Nella formulazione originaria, la norma prevedeva un **vincolo di ubicazione geografica**: per essere agevolabili gli investimenti dovevano riguardare beni prodotti

- in paesi **membri dell'UE**
- o in paesi aderenti alla **SEE**.

Tale previsione, da subito oggetto di forti contestazioni da parte delle imprese, implicava delle difficoltà operative con particolare riferimento ai **beni immateriali**. Se, infatti, risultava oggettivamente determinabile la produzione di un bene materiale in uno Stato UE/SEE (rimanendo tuttavia aperto il problema di come documentare l'operazione) lo stesso non poteva dirsi per i beni immateriali, richiedendo un ulteriore normativa di dettaglio.

NEW

N.B.: al fine di risolvere a monte tali problemi, l'**art. 7 del DL n. 38/2026** (cd. “Decreto fiscale”):

- **ha eliminato** dall'art. 1, co. 427, L. 199/2025 le parole “*in beni prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo*”, **non imponendo più alcun vincolo riferito al luogo di produzione dei beni**
- con disposizione a valenza **retroattiva**, a decorrere **dagli investimenti effettuati fin dal 1/01/2026**.

LE DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Si rammenta che, a differenza del “vecchio” iperammortamento e in linea con la necessità di monitorare gli effetti finanziari delle agevolazioni fiscali:

- il beneficio **non è più “automatico”**
- essendo obbligatoria la **presentazione di un'istanza telematica tramite GSE**.

Con **DM del MIMIT** saranno stabilite le **modalità attuative** dell'agevolazione, con particolare riguardo:

- ✓ alla procedura di accesso al beneficio
- ✓ alle certificazioni ed eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio.

Secondo le bozze allegate al comunicato Mimit 5/01/2026, la procedura d'accesso dovrebbe seguire le linee già adottate per altre agevolazioni (crediti d'imposta 4.0 e Transizione 5.0), richiedendo la presentazione di **tre comunicazioni al GSE**:

Comunicazione	Contenuto
Preventiva	Ammontare complessivo degli investimenti programmati
Conferma	Conferma degli investimenti in presenza di acconto di almeno il 20% del costo
Di completamento	Per il completamento degli investimenti

SOSTITUZIONE DEL BENE

I casi di **cessione o delocalizzazione** del bene seguono, in linea di principio, le regole già note per i vecchi regimi (super/iper ammortamento e credito 4.0). Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il **realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione** non viene la fruizione delle residue quote del beneficio se nello stesso periodo d'imposta del realizzo l'impresa:

- sostituisce il bene originario con un bene strumentale nuovo avente **caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori** a quelle previste per l'iper-ammortamento;
- attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e l'interconnessione